

VALDIERI, 15 maggio 2015

La storia delle comunità alpine delle valli cuneesi attraverso usi e consuetudini che hanno segnato il territorio

(intervento di Walter Cesana)

Non ho certo la pretesa, nei pochi minuti che ho a disposizione, di trattare in modo esauriente un tema che attraversa secoli di storia delle nostre piccole comunità di montagna e che rappresenta uno dei cardini principali della realtà socio-economica del territorio.

Mi limiterò quindi a sottoporre alla vostra attenzione alcuni brevi esempi desunti dagli scavi negli archivi comunali dei paesi di montagna delle valli alpine cuneesi Gesso e Stura, per offrire qualche dato concreto all'analisi storica del contesto ambientale di cui ci occupiamo in questo convegno.

Nel comune di Rittana, Valle Stura, ad esempio, uno dei più antichi documenti dell'archivio comunale è del 23 luglio 1565 e riguarda una lite per i confini con il comune di Valloriate. Rittana è passata dal 1560 sotto il dominio di casa Savoia e si è distaccata dalla castellania di Roccasparvera acquistando piena autonomia giuridica come comune.

La lite per i confini non ben definiti con i comuni vicini riguarda proprio la parte alta del territorio, cioè boschi, pascoli e alpeggi di proprietà comunale.

La questione si trascina per lungo tempo e si conclude solo il 26 novembre 1792 con la precisa misurazione e definizione del territorio comunale a seguito delle regie patenti del 5 dicembre 1775. Non cessano comunque problemi e liti per gli sconfinamenti continui degli animali al pascolo, soprattutto delle capre.

Solo nella seconda metà dell'Ottocento si arriva ad accordi precisi tra i due comuni, come dimostra la deliberazione del consiglio comunale del 4 giugno 1885, presa con l'intervento del sottoispettore forestale, riguardante la zona denominata "Content":¹

ritenuto che per Contento giusta la determinazione concordemente fin qui accettata tanto dagli abitanti di Rittana quanto da quelli di Valloriate s'intende quel gerbido in montagna di proprietà di questo comune che confina con Valloriate e s'estende fino al così detto Rocas della Martolina dove cominciano le regioni di Palabert e Polatera. Che secondo la deliberazione della giunta municipale di Valloriate del 28 giugno 1882, la quale ritiene che il tenimento in discorso è quasi totalmente sprovvisto di arboscelli ad eccezione di pochi cespugli di nocciolo sparsi qua e là, di nessun valore e che non giungeranno mai ad averne, la pretesa di pascolo nel territorio di questo comune si limiterebbe unicamente al tenimento come sopra delimitato. Che il medesimo si rende per la sua vicinanza assai comodo alla popolazione di Valloriate. Per tratto semplicemente di buon vicinato e senza riconoscere col presente nessun diritto del comune di Valloriate, delibera unanime di non opporsi a che per parte degli abitanti di Valloriate venga, insieme con quelli di questo comune, esercitato il pascolo nel tenimento di proprietà di questo comune detto del Contento come sopra delimitato, sempre quando non si esca da questi confini, senza pregiudizio delle vendite od affittamenti che il comune volesse fare di tutto o di parte di questo suo tenimento e delle diverse destinazioni che intendesse darvi per l'avvenire.²

Ahimè passa appena un anno e le liti riesplodono il 18 luglio 1886 con denunce, reciproche accuse e controversie che richiedono l'intervento del prefetto e si concluderanno solamente il 21 settembre 1890 con una transazione ed un accordo ben preciso su «ius pasculandi et lignandi».

Nel comune di Aisone, Valle Stura, il 18 aprile 1861, il primo deliberato preso a pochi giorni dalla proclamazione del regno d'Italia, riguarda il «riaffittamento delle Alpi comunali» ed autorizza la Giunta municipale a procedere «a tutti gli atti relativi a tale affittamento sotto le condizioni stabilite da questo Consiglio il 22 agosto 1860».

E la Giunta procede all'asta pubblica suddividendo le alpi comunali in 19 lotti:

¹ Il toponimo *Content* deriva dal latino tardo *contentia*, in provenzale alpino e lingua d'oc *countent*, ed indica proprio un territorio di pascolo conteso.

² Archivio storico Comune di Rittana

1) Sorzetta e Cambrier lire 10; 2) Ciarnier sopra il viottolo lire 15; 3) Cialancia sottana lire 35; 4) Cialancia soprana lire 30; 5) Pissè lire 20; 6) Mut lire 25; 7) Langostiera e Bealotta lire 35; 8) Bertolotta lire 35; 9) Tiriretta lire 15; 10) Giassi lire 15; 11) Pra Giacomo lire 12; 12) Croset lire 12; 13) Valetta lire 400; 14) Ciarnier sotto il viottolo lire 20; 15) Reduc e Chiapos lire 100; 16) Palla lire 60; 17) Pirrasun lire 30; 18) Gorgia granda lire 15; 19) Igurg lire 15.

Nel comune di Vinadio, Valle Stura, il 23 aprile 1879 vengono deliberate le condizioni per l'affittamento delle Alpi comunali:

Il Consiglio, veduto il suo verbale 8 aprile corrente, con cui già sarebbesi ammesso in massima il diritto di pascolo anche nelle Alpi Coucetta, Maladecchia ed Orgiasso a favore dei particolari locali nell'intento di sgravare l'alpe Riofreddo da soverchia quantità di bestiame, a cui non può offrire sufficiente pastura, delibera di stabilire per l'affittamento delle alpi comunali pel triennio prossimo venturo le condizioni seguenti:

1° nell'autunno dopo la partenza del gregge pascolante le montagne in virtù dell'affittamento sarà lecito il pascolo del bestiame locale e libero agli abitanti di tagliare, raccogliere e trasportare erba senza obbligo di compenso.

2° le montagne tutte comprese quelle di Maladecchia, Coucetta ed Orgiasso, sono assoggetate al solito diritto spettante ai particolari abitanti nei contorni di esse consistente nel poter condurre al pascolo nelle montagne stesse il loro bestiame, senza che l'affittavolo possa pretendere compenso di sorta.

3° il numero delle bestie che ogni particolare è in diritto di far pascolare nelle alpi Coucetta, Maladecchia e Orgiasso non può eccedere li trentasei capi per caduno, cioè sei bovine e trenta capre e pecore, escluse quelle prese in affitto od acquistate nella primavera fuori del Comune.

Questa esclusione è applicabile pure alle altre montagne.

Per le Alpi Riofreddo, Nbios, Beinec, Ischiator, Corborant ed Isciande non si potrà eccedere li sessanta capi, salvo che il proprietario abbia tenuto il bestiame durante tutto un inverno, nel qual caso riferendone egli alla Giunta, potrà essergli concesso di far pascolare anche cento bestie.

4° E' vietato agli abitanti del Piron di far pernottare il loro gregge nella montagna, il quale non potrà pascolare che nelle alpi Coucetta e Maladecchia.

5° E' proibito l'introduzione nei pascoli comunali di capre forestiere. Queste, quando scoperte, se non si condurranno immediatamente via, saranno soggette alla tassa di lire cinque a favore del Comune.

6° all'evenienza di qualche malattia nelle bestie bovine per cui non potessero per alcuni giorni pascolare nella montagna, sarà lecito ai rispettivi possessori di mieterne in essa erba, nei siti inaccessibili al pascolo delle bovine, nella quantità necessaria al loro sostentamento, senza indennità di sorta verso l'affittavolo.

7° il Randiere di S. Anna ha facoltà di far pascolare all'Adritto d'Orgiasso le bestie che inverte appena la località sia sgombra delle nevi. Dopo il 20 giugno potrà far pascolare in Orgiasso venti vacche, ottanta capre ed anche venti pecore, se invernate. Se non ha pecore potrà tenere altrettante capre.

8° il pascolo delle capre e pecore è gratuito, secondo la consuetudine, per le bovine dovrà il Randiere pagare la tassa di lire quattro caduna a favore del Comune.

9° per le montagne Coucetta, Maladecchia e Orgiasso la tassa da pagarsi al Comune è di lire quattro per una vacca, lire tre pei vitelli, lire una per caduna pecora e centesimi settantacinque per ciascuna capra. Saranno considerati per vitelli le giovani bovine che non abbiano ancora mutata la dentatura.

10° per le altre montagne la tassa è di lire una e cent. 25 per caduna bovina e cent. 25 per ciascuna pecora o capra, senza distinzione di età.

11° nell'Alpe Orgiasso il pascolo del bestiame dei particolari non potrà estendersi oltre il rivo bianco.

12° Le bestie da soma inservienti al trasporto delle derrate ed effetti delle famiglie residenti l'estate nelle montagne, come altresì degli ingrassi, vanno esenti da ogni indennità per il pascolo nel tempo del loro passaggio in esse. I concimi non possono accumularsi in quantità maggiore di quanto si può caricare nella giornata.

13° l'affittavolo della montagna Riofreddo non può introdurre più di 1800 bestie, non comprese quelle dei particolari, da ripartirsi come infra: a) al Gias del Campo quattrocento cinquanta; b) al

Vallone degli Aver, Laus Nier e Mersarot quattrocentocinquanta; c) a Pamperdù e Malunvern quattrocentocinquanta; d) Alla Valletta quattrocentocinquanta

14° quello dell'Alpe Nebios potrà condurne fino a quattrocento.³

E così via di seguito fino all'articolo 30 che detta le condizioni anche per il diritto di pesca nei rivi e nel fiume Stura, dove l'affittavolo deve sempre comunque permettere «agli abitanti locali di pescare colla canna senza alcuna molestia».

Nel comune di Pietraporzio, Valle Stura, il 20 marzo 1833 il sindaco riferisce al Consiglio:

Essere state nel decorso dell'inverno non tanto dalla neve, che dall'impetuosità del vento atterrate moltissime piante aride e guaste, come si ritrovasi nel suolo delle Comunali Selve gran copia di ramaglie secche, mozziconi di piante recise e ceppaie, che, se non si facessero raccogliere e concesse non fossero a titolo di fuocaggio alli locali particolari si verrebbero a convertire in male uso e sarebbero esposte ad essere irregolarmente raccolte dall'ingordigia delli uni con pregiudizio delli altri [...]⁴

ed il consiglio stabilisce di permettere agli abbisognevole del luogo la raccolta per il fuocaggio.

Nel comune di Valdieri il 6 aprile 1896 il consiglio comunale delibera «Affittamento di due lotti di bosco faggio ceduo di proprietà del Comune». Nel verbale si sottolinea che il SottoIspettore Forestale ha verificato il tutto ed il Prefetto di Cuneo ha approvato. Il prezzo per il primo lotto *Adrait Pissosa* viene stabilito in lire *Millaseicentoquaranta*, quello per il secondo lotto *Ubacco Pissosa* a lire *Duemilatrecentosessanta*.⁵

Il 15 novembre dello stesso anno il comune delibera le «Condizioni pell'affittamento di vari lotti bosco faggio ceduo per uso di fuocaggio degli abitanti di Valdieri». Il capitolato è molto dettagliato e preciso ed indica con minuzia procedure e lavori, come possiamo vedere nei seguenti articoli:

Art. 2° Le boschine saranno divise in piccoli lotti e verranno concessi in enfiteusi a corpo e non a misura.

Art. 4° La vendita non si fa ad individui, ma a famiglie e perciò saranno solo ammessi all'asta un solo membro di caduna. I tutori potranno adire agli incanti nell'interesse dei minorenni. Coloro che temporaneamente risiedono fuori del Comune, a mezzo di terze persone che ivi mantengono il domicilio legale, potranno farsi rappresentare all'asta.

Art. 7° La vendita del ceduo si farà all'asta pubblica ed in aumento del prezzo di stima a ciascun lotto assegnato, le offerte non potranno essere inferiori di cinquanta centesimi ed una sola non è valida al primo incanto.

Art. 8° Il Comune concede un solo lotto per famiglia. Pei lotti rimasti deserti nei due primi incanti, potranno però essere ammessi all'asta tutti gli abitanti del paese indistintamente.

Art. 9° Il deliberatario non potrà cederli ad altri senza regolare consenso per iscritto della Giunta Municipale.

Art. 14° Nei lotti la scelta pel taglio verrà limitata a tutti quei polloni che all'altezza di 21 centimetri dal calice, raggiungeranno il diametro di millimetri trentacinque equivalente ad una circonferenza di millimetri centoundici. La recisione a scelta dovrà farsi rasente terra, da non arrecare il menomo danno alle ceppaie.

Art. 15° Nei lotti il pascolo sarà libero, come sarà libera la raccolta delle foglie secche.

Art. 16° Tutti i sentieri saranno liberi per il trasporto della legna ed i lotti inferiori dovranno lasciare libero il passaggio alla legna del lotto superiore lungo tutte le gorgie che saranno sul pendio del monte.⁶

Quello che vale per l'affittamento delle "alpi pastorizie" e per la vendita dei lotti di bosco si applica anche ad un altro bene comune che è il torrente Gesso. Anche in questo caso il capitolato dell'asta pubblica è estremamente dettagliato e ricorda sempre i diritti degli abitanti, come dimostra la deliberazione del 28 febbraio 1897:

³ Archivio storico Comune di Vinadio.

⁴ Archivio storico Comune di Pietraporzio.

⁵ Archivio storico Comune di Valdieri.

⁶ idem

Art. 1 L'affittamento della pesca nel torrente Gesso è diviso in due distinti lotti: lotto 1° dal ponte Rosso (limite del Comune di Entracque) fino al ponte sul Gesso dietro il Molino Comunale; lotto 2° dal ponte dietro il Molino Comunale fino al confine dei Comuni di Andonno⁷ e Roaschia.

Art. 2 L'affittamento comprende l'alveo ed il corso principale del torrente, le diramazioni o rami secondari non fanno parte.

Art. 3 È vietato pescare con strumenti non leciti ed è proibita la formazione delle pietraie o chiuse o qualsiasi altra opera per l'esercizio della pesca atta ad alterare il corso del torrente.

Il 6 maggio 1900 una deliberazione del comune di Valdieri tratta la «Vendita di n. 2215 piante resinose da prelevarsi nelle selve del Vallone Casa» ed inoltre «Domanda di libertà di pascolo del bestiame caprino in alcuni boschi comunali, e ciò per imperiosi bisogni di questa popolazione assolutamente agricola.

Per quanto riguarda il primo punto si sottolinea che:

Il Signor SottoIspettore Forestale nei giorni dall'11 al 17 e dal 20 al 26 settembre 1899 si portò nel Vallone Casa ove, dopo attento esame sulle condizioni economiche e vegetali delle selve, ha proceduto, coll'assistenza d'un Consigliere Comunale, alla martellata e stima di numero 2215 piante resinose fisicamente mature od in via di deperimento, scegliendole fra quelle il cui abbattimento è conveniente per favorire lo sviluppo delle altre piante.⁸

Per quanto attiene il secondo punto viene evidenziato che a motivo della deliberazione «il Municipio provvedendo a bisogni della classe povera che non è in grado di tenere bestie bovine e di prendere in affitto talune delle alpi pastorizie[...]».

Il 28 aprile 1901 altra deliberazione del comune di Valdieri su «vendita piante d'alto fusto resinose larici ed abeti».

Il verbale riporta, come di consueto, in modo dettagliatissimo procedure e indicazioni, a cominciare dalle motivazioni della decisione che nel precedente consiglio:

in data 4 corrente, colla quale in via di massima decidevasi che per far fronte alle spese necessarie per riparare i danni arrecati dalle valanghe allo stabilimento [delle Terme n.d.a] non si dovesse ricorrere a nuove tasse, ma fosse più conveniente fare le opportune pratiche onde essere autorizzati a vendere delle piante larici ed abeti trovandosi nelle nostre selve comunali; dichiara che nelle località Orosa, Adrait ed Ubacco, Giardino Inglese e Vallone Casa, Adrait Notte Stella località limitrofe [...] trovandi numerose piante resinose larici e abeti, che per la loro vetustà e grossezza sono in via di deperimento.

[...]delibera unanime di approvare la vendita delle piante nelle predette località ed in numero non inferiore alle millecinquecento, disponendo che nella località Orosa siano fatti due lotti, che le piante da prelevarsi dal giardino Inglese siano scelte fra le più grosse ed in numero non superiore alle 200 (duecento) e che quelle riconosciute mature al taglio od in via di deperimento e trovantesi nel Vallone Casa, siano divise in lotti a giudizio del Sig. Sotto Ispettore Forestale al quale si commette l'incarico di procedere al martellamento e stima delle piante medesime.⁹

Il 12 gennaio 1902 il consiglio comunale di Valdieri delibera con voto unanime¹⁰ di fare istanza al Comitato Forestale perché «non voglia comprendere fra le località proibite le seguenti, già proposte dal Sotto Ispettore Forestale, e ciò per i seguenti motivi»:¹¹

- 1) Cialombart, Gorgia grande, Costas e Becco lungo (n.1 dell'elenco del Sotto Ispettore, in data 4 gennaio);
- 2) Falde di Vanciarampi sotto la linea delle rocche del salto (n.2 dell'elenco predetto) perché ivi si è sempre praticato il pascolo senza arrecare danni di sorta, ed ora principalmente che nelle stesse località sono stati fatti lottini trentennari ed affittati a persone del Comune. La diretta sorveglianza di questi ultimi impedisce che vengano arrecati danni qualsiasi.

⁷ All'epoca Andonno era Comune autonomo e venne accorpato a Valdieri nel 1929.

⁸ Archivio storico Comune di Valdieri.

⁹ Idem

¹⁰ Come si può notare anche questa deliberazione, come le precedenti riguardanti l'uso di beni comuni, viene presa con voti unanimi dei consiglieri.

¹¹ Archivio storico Comune di Valdieri

- 3) Balma dell'Aiga (compresa nel lotto Prato Corno) (n.5 elenco) perché in detta località il faggio ha raggiunto un'altezza e grossezza tale da non subire più danni di sorta, conservando però vincolato il lotto di Prato Corno.
- 4) Falde delle Bare dei Mori (n.9 elenco) perché ivi il faggio è abbastanza sviluppato ed assolutamente non può più soffrire per causa del pascolo, tanto più ora che sonvi lottini trentennari affittati.
- 5) Gorgia del Veschi sovrastante la scuderia Reale¹² (n.11 dell'elenco) perché ivi trovansi faggi d'alto fusto dell'età d'anni 100 circa; negli anni passati, in vista appunto del nessun danno che arrecava il pascolo in detta regione, questo è sempre stato permesso. Ora si insiste perché il pascolo in parola sia ancora libero giacché le condizioni sono per nulla mutate dagli anni precedenti.
- 6) Bosco Bandito Gaura (n.14 elenco)
- 7) Bosco Bandito del Murur (n.15.elenco)
- 8) Bandia dei Commissari (n.17 elenco)
- 9) Bandia Noui o Biaisa Ameris (n.18 elenco)
- 10) Bandia della Rama (n.19 elenco)
- 11) Bandia bariau o Bosco dell'Uscio – Vallone Ameris (n.20 elenco)
- 12) Bandia di Bertola – Tetto Frutiera (n.23 elenco)
- 13) Bandia Bastianet (n. 24 elenco)
- 14) Bandia del Vallone Berna (n.26 elenco)
- 15) Bandia Costa e Piana (n. 27 elenco)
- 16) Bandia Rocca del Gottaio – Pigna di Fau (n.28 elenco)
- 17) Lotto Arpion (n. 30 elenco)
- 18) Bandia Boschetto dei Borgognoni di Bella (n. 31 elenco)
- 19) Bosco Bandito Grassonier (o Grassoné) (n. 32 elenco)
- 20) Ubacco detto Ciatalin (Desertetto) (n.33 elenco)
- 21) Boschi banditi Pissosa, Gorgette, Costa Codin e Vallone Varier (n. 37 elenco)
- 22) Bosco bandito Ciolieres (n. 38 elenco)
- 23) Lotti trentennari Saben (n. 39 elenco), perché nelle predette diciotto località è sempre stato permesso il pascolo negli anni antecedenti in vista appunto perché il pascolo stesso non arrecava – come non arreca attualmente – danni di sorta alla cultura silvana. Nei boschi banditi anti accennati sono sempre stati proibiti i tagli per evitare i danni che ne sarebbero derivati alle selve stesse, ma però data l'età e lo sviluppo delle piante in detti boschi, il pascolo, come si è detto, non arrecò, o può arrecare i danni che si vorrebbe dimostrare dall'Ufficio Forestale.
- 24) Balma Pertusà (n. 40 elenco)
- 25) Pietra di Salveregina, Ripa di sei e Rubiun Lucia (n.41 elenco) perché nelle due predette località è sempre stato permesso il pascolo, come risulta dall'annotazione a margine dell'elenco in questione, ed ora non si comprende perché le si voglia proibire dal momento che non vi esiste che qualche raro cespuglio di nocciolo. Si osserva ancora che qualora venga approvata la proposta del Sotto Ispettore Forestale si arrecherà un danno considerevolissimo alla maggior parte degli abitanti di questo capoluogo ed ai frazionisti del Colletto, ed inoltre si costringeranno cinque famiglie ad emigrare poiché le proprie abitazioni si trovano nel centro delle località in parola. Si aggiunge ancora che non havvi il pericolo di sorta per danni che potrebbero arrecare frane e valanghe, e quindi si insiste assolutamente perché siano conservate libere come pel passato le regioni sovraccennate.
- 26) Bosco Bandito Bombi e Pelvo (o Pellego) (n.42 elenco)
- 27) Bosco Marges (n. 43 elenco)
- 28) Bosco Favels Mollières (n.44 elenco), perché in dette località il pascolo non può arrecare danni di sorta alla crescita delle piante novelle.
Il Consiglio interpretando i sentiti bisogni della popolazione del Comune, rivolge speciale preghiera all'Autorità competente perché voglia approvare l'elenco modificato nel senso sovra espresso [...]¹³

¹² Nella tenuta di S. Anna di Valdieri.

¹³ Archivio storico Comune di Valdieri.

Anche questa deliberazione si fa notare per la precisione ed i dettagli della descrizione dei luoghi, per l'insistenza con cui si richiamano gli usi e le consuetudini consolidate nel tempo e per l'anteporre sempre i bisogni della popolazione in un argomento così importante per la vita e l'economia locale. La posizione del consiglio comunale continua nella stessa linea anche gli anni successivi, come conferma la deliberazione del 9 gennaio 1921 circa il «Divieto di raccolta della legna morta nella selva comunale Ciollieres», con la quale «unanime delibera di proibire, in modo assoluto, la raccolta della legna morta nella selva comunale Ciollieres, fatta eccezione solo per i mesi di maggio e ottobre di cadun anno nei quali sarà permessa detta raccolta sotto determinate condizioni che preventivamente saranno rese note per ogni singolo periodo».¹⁴

Anche sugli usi civici delle Valli Stura e Gesso si abbatte la legge 16 giugno 1927, n. 1766 sul «Riordinamento degli usi civici nel Regno», ma a quanto risulta dai documenti d'archivio la sua applicazione non fu né immediata né facile ed i comuni costruirono una sorta di autodifesa burocratica dilazionando i tempi o omettendo la vera realtà delle tradizioni locali in materia.

Basti citare il comune di Aisone che il 9 marzo 1928 scrive al Commissariato per gli Usi Civici a Torino:

come si ebbe a comunicare in precedenza, in questo Comune non vi sono veri usi civici, si suole solo dare in affitto per un indeterminato tempo dei piccoli appezzamenti di terreno ai comunisti, attorno ai loro chiabotti (casolari alpestri o baite), però non esistono documenti giustificanti tale diritto, perché il comune quando crede può licenziare gli affittavoli, è impossibile fornire dati catastali al riguardo, trattandosi dei terreni mal delimitati, e non sempre è possibile farsi, sia per mancanza dei dati e delle accidentalità delle zone, perciò non torna a conto farlo.

Inoltre, vi è una montagna che, dicesi che gli abitanti di Bergemoletto hanno il diritto di far pascolare il loro bestiame (ma di non pernottare in tale località) mediante una tassa, che da diversi anni non hanno più pagato, e anche per tale uso non vi sono scritti, quindi potrebbe anche essere un pascolo abusivo, la montagna si chiama Reduc.

Quindi come sopra è sopra dimostrato usi civici non ne esistono.¹⁵

E le operazioni della legge 1766 si protraggono ad Aisone fino al 21 maggio 1940 quando il regio Commissario per la liquidazione degli Usi Civici di Torino, con lettera raccomandata trasmette al podestà il decreto di «chiusura delle operazioni», che «servirà per la dimostrazione dell'applicazione in cotesto Comune della legge sugli usi civici».¹⁶

Vorrei infine ricordare la particolarità della Valle Gesso e di parte della Valle Stura, che per un secolo hanno ospitato la riserva reale di caccia. Ebbene anche i re di Casa Savoia, attraverso i funzionari della real casa, si sono confrontati ed hanno rispettato le regole degli usi civici locali.

Le alpi che sono state affittate dalla casa reale seguivano le aste pubbliche dei vari Comuni del territorio; solo raramente si addiveniva a trattativa privata e la cosiddetta "lista civica di Sua Maestà" era iscritta a ruolo e pagava le tasse come qualsiasi privato cittadino. I comuni che concedevano l'affittamento alla riserva reale, autorizzavano i subaffitti dei pascoli e la raccolta della legna riservando la precedenza agli abitanti locali, e così per il taglio delle piante, la pesca, la raccolta di erbe ecc.ecc.

Come zona transfrontaliera, inoltre, è da notare come gli usi civici abbiano resistito anche ai vari spostamenti delle linee di confine tra Italia e Francia: nel 1860 con la cessione di Nizza e del nizzardo e nel 1947 col trattato di pace seguito alla Seconda Guerra Mondiale. Le varie zone che sono passate di nazionalità hanno continuato a mantenere le consuetudini della precedente appartenenza comunale per molto tempo, chiaro segno che il "comune" aveva significato di "comunità di persone" più che di ente amministrativo pubblico e questa appartenenza "comune" era superiore perfino al confine politico dello Stato.

Per concludere vorrei osservare come sia davvero sorprendente constatare come gli usi civici, nei nostri paesi di montagna, abbiano attraversato regno Sabauda, regno di Sardegna, regno d'Italia,

¹⁴ idem

¹⁵ Archivio storico Comune di Aisone.

¹⁶ idem

dittatura fascista¹⁷ per arrivare all'Italia repubblicana, tramandando consuetudini e tradizioni che hanno accompagnato aspetti importanti della vita economica, sociale e culturale del nostro territorio, ma per passare poi in sordina e quasi nel dimenticatoio negli ultimi decenni e solo negli ultimi anni, forse dal 1985 con la legge Galasso, se ne sta riscoprendo la valenza importante e la potenzialità per lo sviluppo sostenibile e l'ecosistema del territorio.

Walter Cesana

¹⁷ Perfino i vari “boschi dell’Impero”, come quello di Andonno ad esempio, voluti dalla poderosa macchina della propaganda fascista vennero ricompresi nei beni comuni.